

Francesco Bettarini

L'esercizio del notariato a Prato nel Basso Medioevo

[A stampa in "Archivio storico pratese", LXXIX-LXXX (2006), pp. 5-33 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"].

L'esercizio del notariato a Prato nel Basso Medioevo

I. Il controllo del notariato da parte del Comune

L'organizzazione dei mestieri in associazioni collegiali dovette essere assai precoce in Prato e risalire almeno alla fine del XII secolo, dal momento che già nel 1212 se ne attesta la presenza in sede di approvazione di una delibera dei consoli del Comune¹; se poi alla metà del Duecento constatiamo l'esistenza di governatori delle Arti², possiamo concludere che nello spazio di tre decenni questi nuovi soggetti corporativi avevano maturato la capacità di «esprimersi sulla scena politica con la specifica voce dei propri rettori»³.

La rapidità dell'ascesa di queste associazioni fu il prodotto dal grande slancio economico e demografico operato da Prato a partire dalla metà del XII secolo, quando questa terra assunse tutti i caratteri propri dei centri urbani e, soprattutto, maturò all'interno della sua società nuove possibilità di arricchimento e di profitto; in questo quadro di crescita economica e demografica, il notaio si pose come figura garante dell'inquadramento giuridico dei nuovi negozi operati dai privati, condividendone assieme la forza dei loro progetti ed ambizioni. In virtù di questa "esplosione" che accomuna Prato alle altre città-stato dell'Italia comunale, il notariato conobbe una stagione irripetibile che portò il numero dei suoi componenti dai 53 del 1285 ai 111 del 1300 ed ai 125 del 1325⁴, ovvero il 3,7% del totale dei capifamiglia censiti fiscalmente in quell'anno⁵. Se i dati numerici di questa evoluzione sono ben noti alla storiografia pratese, lo studio delle vicende istituzionali delle organizzazioni corporative e l'analisi del lavoro compiuto dai loro associati è invece un campo ancora tutto da esplorare, un elemento che risulta indispensabile per la comprensione della società medievale di cui i notai rappresentarono contemporaneamente i protagonisti, i narratori, gli artefici. Sarà oggetto di questo articolo presentare, primo aspetto di un tema assai più ampio⁶, il processo compiuto dai cittadini per accedere all'esercizio della professione

¹ In questa circostanza sono documentati quattro «consoli dei mercanti», tra i quali un calzolaio, assieme ad un *domino militum*; cfr. S.Raveggi, *Protagonisti e antagonisti del libero Comune*, in *Prato storia di una città. Ascesa e declino del centro medievale (dal Mille al 1494)*, a cura di Giovanni Cherubini, Prato, Le Monnier, 1991, vol.1°, tomo 2°, p.696, nota 23; per la notizia l'autore cita p.470 del saggio *Consigli del Comune di Prato*, a cura di R.Piattoli, Bologna, 1940.

² G.Sivieri, *Il Comune di Prato dalla fine del Duecento alla metà del Trecento*, in «Archivio storico pratese», XLVII, (1971), p.6.

³ S.Raveggi, *Protagonisti...*cit., p.616

⁴ E.Fiumi, *Demografia...*cit., p.51 e p.78. Il dato del 1285 è ricavato da ASP, Comunale, 57; si tratta di un giuramento effettuato dai membri dell'Arte contenuto in un fascicoletto di carte sciolte contenente i giuramenti di altre Arti pratesi; Come si vedrà non tutti i notai esercitavano la professione facevano parte dell'Arte, pertanto la cifra è da considerarsi minima. Il dato del 1300 è tratto da ASP, Salvi-Cristiani, IV, c.63. Il dato del 1325 è ricavato dalla libra in ASP, comunale, 2434. Questi ultimi due dati si riferiscono solamente ai notai capifamiglia.

⁵ E.Fiumi, *Demografia...*cit., p.75 e p.83.

⁶ Il presente articolo prende spunto da uno studio più ampio sulla storia del notariato pratese, che è l'oggetto della tesi di laurea da noi discussa dal titolo *Il notariato pratese all'ombra di Firenze (1351-1429)*, relatore Prof. Franek Sznura,

notarile; affronteremo il problema ricorrendo sia a fonti normative che a fonti documentarie evidenziando il patrimonio consuetudinario ereditato dai secoli precedenti e maggiormente legato all'esperienza peculiare del distretto pratese.

La documentazione normativa in nostro possesso ha il suo centro focale nello statuto dell'Arte dei Notai approvato dal Comune di Prato l'11 giugno 1332⁷ e oggi conservato in Archivio di Stato; il testo raccoglie nel suo corpo principale gli articoli dell'organizzazione imposta dalla corporazione e dalle istituzioni a tutti i notai esercitanti all'interno dei confini comunali, mentre in appendice sono registrate alcune riforme approvate negli anni successivi e le matricole dei notai iscritti all'Arte a partire dalla metà del XIII secolo⁸; sono andate purtroppo perdute le testimonianze della vita amministrativa dell'Arte, dai registri delle deliberazioni ai resoconti della contabilità che il *camerarius* era tenuto ad aggiornare continuamente⁹.

Il prezioso elenco delle matricole notarili si suddivide in due serie, una composta dai nominativi ripartiti in base all'ottavo di appartenenza, ed un'altra ordinata cronologicamente a partire dal 1366 con sottoscrizioni autografe; a proposito di questa fonte storica, il Fiumi¹⁰ ha potuto dimostrare come i primi nomi riportati nell'elenco avessero esercitato la professione tra il 1260 ed il 1275ca., e che pertanto, al momento della redazione del nuovo statuto, il collegio dei notai doveva aver attinto da un testo più antico oggi perduto. L'intuizione del Fiumi è per noi importante in quanto viene confermato il fatto che lo statuto contenesse regole e consuetudini ereditate dalle generazioni precedenti e quindi contaminate in misura minore da esperienze esterne come quella fiorentina, da cui infatti differisce in più parti; ad esempio, elementi originali della tradizione notarile pratese sono da ricercarsi nella presenza anacronistica di articoli riguardanti la stesura di *instrumenta libertatis et omagii*¹¹, ovvero negozi legati ad una società tipicamente feudale, sulla quale persistenza può aver influito il ricordo della "signoria" albertesca; più interessante ancora è l'articolo che stabilisce il prezzo da pagare al notaio per venire a rogare nel contado¹², una norma che condizionerà pesantemente la pratica della professione nel nostro distretto. Ma l'aspetto certamente più originale dell'organizzazione del notariato pratese è quello legato alla separazione esistente tra notai e giudici, i quali erano titolari di una corporazione autonoma da quella notarile; lo statuto del 1332 è infatti esplicitamente diretto alla sola «universitas notariorum terre Prati» e nessuno dei suoi articoli si riferisce sia esplicitamente che implicitamente a norme riguardanti la figura dei giudici. Anche la documentazione politica ci conferma questo stato dei fatti che perdurò almeno fino al XV secolo, quando cioè le due Arti maturarono le condizioni per esprimere un solo rappresentante nel Consiglio del Popolo che riuniva i rettori delle Arti¹³. Non sappiamo però se questa separazione,

Anno accademico 2003-2004. Ringrazio Renzo Fantappiè per avermi sostenuto con la sua esperienza nella realizzazione del presente articolo.

⁷ ASP, Comunale, Arti, 26. Il registro in questione presenta nelle prime due carte alcune miniature di notevole pregio che affiancano l'incipit del testo dello statuto dell'Arte dei Notai del 1332. Del registro sono andate perdute la prima e l'ultima carta. Lo statuto fu approvato dall'assemblea dei notai l'11 giugno del 1332, e ratificato successivamente dal vicario del re Roberto d'Angiò ad agosto, e dal gonfaloniere di giustizia assieme agli Otto Difensori il 9 giugno 1333. Cfr. *Ibidem*, c.16r.

⁸ In fondo al registro è stato messo in filza alcune carte di un Breve dell'Arte dei Giudici e Notai della prima metà del Quattrocento, donato all'Archivio di Stato dal prof. Carlesi.

⁹ *Ibidem*, cc.4r-4v, articolo 3 e articolo 6. Le norme prescrivevano la tenuta di libri dove venissero annotate le deliberazioni approvate dal collegio e uno dove il camerlengo dell'Arte aggiornava il conto delle entrate e delle spese.

¹⁰ E.Fiumi, *Demografia, movimento urbanistico e classi sociali in Prato dall'età comunale ai tempi moderni*, Firenze, Olschki, 1968, p.80

¹¹ ASP, Comunale, Arti, 26, c.14v.

¹² *Ibidem*, c.14v: «De salario accipiendo quod aliquis ductus fuerit extra Pratum pro aliquo istrumento conficiendo rescripta». Al notaio dovevano essere corrisposti 4 soldi per il primo miglio esterno alle porte cittadine, e poi 12 denari per ogni miglio in più; inoltre dovevano essergli ripagate le altre spese di viaggio.

¹³ In questo organo consiliare venivano riunite le cosiddette capititudini delle Arti, ovvero i rettori (o consoli) di tutte le Arti esistenti ed operanti all'interno del territorio comunale di Prato; negli atti che ci riportano i nomi dei consiglieri figurano infatti per tutto il XIV secolo un rappresentante dell'«Ars Iudicum» ed uno dell'«Ars Notariorum». Ad esempio, per i rettori in carica nel febbraio 1403 (ASP, Comunale, Diurnini, 69.6, c.15r) si indica messer Iacopo di Paolo come rappresentante dell'Arte dei Giudici, e ser Giovanni di ser Francesco e ser Giuliano di Bartolomeo Gini per

estranea –ad esempio- all’esperienza maturata a Firenze, sia dovuta ad una particolare posizione di prestigio raggiunta dal notariato a Prato o sia piuttosto il frutto delle lotte politiche avutesi tra il XIII ed il XIV secolo; in particolare, l’esclusione dei *iudices* dalla possibilità di ricoprire cariche politiche nel 1292, può aver causato una rottura dovuta all’interesse dei notai delle famiglie popolari di non essere compromesse con nessuna delle categorie colpite dagli ordinamenti antimagnatizi¹⁴.

Il diritto di concedere il titolo di *notarius* è nel medioevo una delle prerogative riservate alle due sole autorità che potevano vantare lo *status* di fonte di diritto, ovvero il Papato e l’Impero; ciò non escludeva che queste due autorità potessero delegare questa facoltà a soggetti di varia natura, quali signori feudali, vescovi o semplici famiglie fidate, di modo che questo diritto finiva per essere mercanteggiato dagli aspiranti notai; nel nostro contesto, la varietà di poteri concorrenti nell’Italia comunale aveva favorito la diffusione di questo fenomeno a danno dell’effettiva preparazione dei candidati. Il compito di regolamentare l’accesso al notariato e di intervenire contro questa mercificazione venne assunto sulle proprie spalle dai Comuni; essi avevano infatti tutto l’interesse ad intervenire in tal senso, in quanto la penna del notaio costituiva l’unico mezzo per legittimare formalmente la loro esistenza giuridica, in virtù della delega imperiale che investiva i notai al momento della loro nomina; l’intervento dei Comuni si rivolse allora ad appropriarsi di questo diritto di nomina, puntando a salvaguardare la preparazione professionale e l’affidabilità dei nuovi notai. In molti casi, al termine di questo cammino di autonomia giuridica, il Comune (talora la stessa Arte) ottenne la facoltà di concedere *imperiali auctoritate* il privilegio del notariato, imponendo così le proprie regole all’esercizio della professione¹⁵. Gli studi operati su questo fenomeno nelle realtà di Bologna, Lucca e Genova¹⁶, hanno messo in evidenza una sostanziale coesistenza di due tipologie di notaio: da una parte il notaio immatricolato all’interno di una corporazione, il quale, dopo aver ricevuto da un qualche soggetto il *privilegium tabellionatus*, si inseriva in una struttura organizzata che gli garantisse l’esercizio della professione pubblica e privata nel rispetto degli statuti comunali; dall’altra parte sono attestati invece quei notai privi di matricole associative che, nonostante potessero formalmente rogare su tutto il territorio del Sacro Romano Impero, difficilmente erano in grado di farlo concretamente senza incorrere nelle pesanti sanzioni del Comune cittadino¹⁷.

l’Arte dei Notai. La prima attestazione di una rappresentazione unitaria di un’unica Arte dei Giudici e Notai è del febbraio 1417 (ASP, Comunale, Diurni, 87, c.61v); sebbene da quel momento si parli sempre di un’unica Arte, non vennero registrati i nomi dei giudici accanto alle matricole dei notai.

¹⁴ S.Raveggi, *Protagonisti...*, cit., p.650: «ai giudici verrà riconosciuto lo *status* di popolano solo nel 1310 rimanendo comunque la loro partecipazione agli incarichi di governo sempre piuttosto limitata e forse, con qualche ragione, sospetta».

¹⁵ Il Tamba, studiando il notariato bolognese, sintetizza bene tale affermazione giuridica: «Il comune di Bologna che non aveva mai ottenuto dall’impero la potestà di creare notai se le era arrogata e la esercitò con assoluta decisione, limitatamente- è ovvio- al territorio della propria giurisdizione»; cfr. G.Tamba, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna, CLUEB, 1998, p.33. Anche lo statuto dell’Arte dei Giudici e Notai di Firenze del 1344, aveva ottenuto questo diritto; infatti la formula del giuramento che il notaio entrante era tenuto a pronunciare, così recita: «Ego notarius, qui sum de Collegio Iudicum et Notriorum civitatis Florentie et districtus, iuro ad sancta Dei evangelia non gerere me pro notaio nec scribere aut rogare aliquod instrumentum nisi primo abito privilegio super tabellionatus offitio a sede apostolica vel ab imperatoria maiestate [...] vel saltem a communi Florentie [...]»; il passo è riportato in: S.Calleri, *L’Arte...*cit., p.35. L’autore afferma inoltre che era lo stesso Proconsolo dell’Arte ad avere il privilegio della concessione del notariato.

¹⁶ Vedi G.Fasoli, *Giuristi, giudici e notai nell’ordinamento comunale e nella vita cittadina*, Milano, Consiglio internazionale di studi accursiani, 1968; V.Tirelli, *Il notariato a Lucca in epoca basso-medievale*, in *Il notariato della civiltà toscana*, Roma, Studi storici sul notariato italiano, 1985; G.Pistarino, *L’arte del notaio a Genova ed a Siviglia*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell’età colombiana*, Milano, Giuffrè, 1994.

¹⁷ I conti palatini, ovvero colo che per delega imperiale erano capaci di concedere il privilegio del notariato appartenevano a categorie molto diverse tra loro. Nei casi delle città sopra citate citiamo a titolo di esempio i Fieschi a Genova, gli Avvocati a Lucca e l’arcivescovo di Ravenna ed il patriarca di Aquileia a Bologna. Spesso i notai non facenti parte della relativa Arte si ritagliavano uno spazio nelle zone del contado dove minore era l’impatto delle società

A Prato questo controllo esercitato dalle magistrature comunali e dalle Arti si era consolidato con la redazione dello statuto del 1332, i cui articoli sancivano definitivamente il riconoscimento della loro potestà sulla nomina dei nuovi notai; lo statuto, rispondendo forse ad una situazione di anarchia che doveva aver investito il notariato durante la crisi politica di inizio XIV secolo, chiudeva perentoriamente la porta a qualsiasi forestiero avesse voluto rogare sul territorio della terra di Prato¹⁸; inoltre, a differenza delle altre corporazioni artigiane dove i soci erano obbligati alla sola osservanza delle norme statutarie, si richiedeva ai nuovi notai il superamento di un esame che accertasse la loro preparazione giuridica e tecnica. Sono misure quest'ultime che puntavano a chiudere una fase nella quale la concessione del *privilegium notariatus* era stato l'unico requisito necessario per l'esercizio della professione; tuttavia, è oggi dimostrabile che questo controllo da parte delle istituzioni comunali era in atto già alla fine del XIII secolo, in un'epoca in cui le Arti avevano da poco iniziato a regolare la normativa locale inerente la professione notarile. In un registro di atti vari conservato nel fondo Comunale dell'Archivio di Stato di Prato e datato 22 settembre 1286¹⁹, ho potuto infatti rintracciare un prezioso esempio di come l'accesso alla professione si svolgesse nella fase precedente alla promulgazione dello statuto del 1332; nel testo, il cancelliere comunale annota che messer Guiduccio podestà della Terra di Prato ricevette quel giorno da ser Benincasa Risaliti da Capalle la *charta privilegii* con la quale il Benincasa dimostrava di avere il diritto di qualificarsi come *notarius et iudex ordinarius*²⁰. Si conferma così che già nel 1286 il *privilegium* non poteva più bastare per vedersi riconosciuta la legittimità di sottoscrivere i rogiti prodotti, e che lo stesso Comune rappresentava allora il primo interlocutore con cui il notaio novello doveva confrontarsi²¹. Torneremo successivamente su questo importante documento, ci basti per adesso aggiungere che il fatto che ser Benincasa presentasse il suo strumento referenziale a quasi trent'anni di distanza dalla sua redazione; farebbe pensare ad un cambio della legislazione vigente oppure, più probabilmente, ad una recente immigrazione del notaio di Cavalle all'interno dei confini della terra di Prato; si confermerebbe così la tesi secondo la quale, già nel XIII secolo, ciascuna città-stato comunale si riservasse la prerogativa di legittimare i giudici ed i notai.

Tornando alle nostre considerazioni generali sul ruolo dell'Arte dei Notai nell'attribuzione del titolo di notaio, mancano allo stato attuale elementi per valutare se essa vantasse il diritto di concedere il *privilegium* nella stessa misura di quanto fatto dai colleghi fiorentini²², ma è almeno ipotizzabile che ciò sia avvenuto anche a Prato. Secondo l'analisi della documentazione fiscale, il numero dei notai non presenti nelle matricole dell'Arte tra il 1351 ed il 1429 è pari a 30 unità²³. In realtà la cifra

cittadine; in altri casi il *privilegium* rappresentava solamente un titolo di prestigio. Per quanto riguarda Prato, non siamo in possesso di simili privilegi concessi nei secoli precedenti da signori feudali quali i conti Alberti. Ricordiamo infine che talvolta il Comune cittadino riusciva ad assumere potere anche sui notai non iscritti all'Arte relativa; ne è esempio la stessa Firenze, cfr. S.Calleri, *L.Arte...*, cit. pp.61-62.

¹⁸ ASP, Comunale, Arti, 26, c.12v: «De non rogando aliquem contractum per notarium forensem rescripta». L'articolo bandisce dall'esercizio del notariato in tutto il distretto i notai stranieri e, più in generale, tutti coloro che non fossero iscritti all'Arte dei notai pratesi sotto la pena, modesta in verità, di 10 lire.

¹⁹ ASP, Comunale, 35, c.67r. Ringrazio Renzo Fantappiè per avermi segnalato la presenza di questo documento

²⁰ *ibidem*: “Die xxij septembris. Ser Benincasa filius quondam domini Risaliti de Capalle. presentavit coram domino Guiduccio potestate comunis Prati quoddam privilegium iudicis officii et tabellionatus munito sigillo [...] cereo pendente cum serico in quoquidam sigillo erit instruita zecha domini Teuçonis comitis domini Cece cuius tenor est: [...] dominus Teuçonis comes filius domini Cece de domo Advocatorum [...] lucani districtus Sacri Imperii comitis signum fecit sub anno domini millesimo duecentesimo quinquagesimo septimo, indictione quattuordecim, die sedicis februarii”.

²¹ A conferma di ciò, il nominativo di ser Benincasa Ricevuti è presente tra i primi matricolati nell'Arte dei Notai di Porta a Corte; cfr. ASP, Comunale, 26, c.20r

²² Vedi nota 14.

²³ È bene sottolineare che la lettura del titolo di “ser” non permette sempre di avere la certezza di trovarsi di fronte ad un notaio, in quanto non è raro imbattersi in rettori di ospedali o affiliati a congregazioni di laici che si fregiano di questo titolo. Abbiamo perciò escluso dal nostro conteggio coloro dei quali non abbiamo potuto provare, con la comparazione di più fonti, la veridicità della sua professione. I nomi di questi “esclusi” sono: ser Biagio di Manettino stimato nel 1356 in porta Gualdimari (ASF, Estimo, 282, [c.103](#)), ser Castello di Ammannato che appare con questo titolo

non corrisponde alla verità dei fatti: la maggior parte di questi 30 notai concentra infatti la propria attività a partire dagli anni Novanta del XIV secolo e la comparazione tra le fonti ci informa che, pur mancando tracce di una loro immatricolazione in appendice allo statuto della corporazione, essi in realtà ne fecero parte a pieno titolo. Alcuni esempi: ser Lanfranco di ser Coppia, non presente tra le dette matricole, viene eletto Rettore dell'Arte nel novembre del 1397²⁴; ser Otto Verzoni, anch'esso assente nelle matricole dell'Arte, compare come membro dell'«*universitas notariorum terre Prati*»²⁵. Esistono poi (sempre all'interno di questi 30 notai) alcuni casi particolari non omologabili in una vera e propria categoria; ne è esempio ser Mannuccio di ser Guccio, trasferitosi a Prato dopo aver già ottenuto altrove il titolo di notaio e del quale non ci rimane alcun atto rogato sulle rive del Bisenzio che ci possa dimostrare il suo interesse a proseguire l'attività²⁶; proseguendo, annoveriamo il caso di ser Iacopo di Luca, che, dopo aver ottenuto il titolo, si trasferì ad Avignone senza iscriversi, così riteniamo, all'Arte dei Notai di Prato²⁷. Possiamo quindi trarre due conclusioni di opposto valore: innanzitutto che a Prato, ad eccezione di un esiguo numero di notai non iscritti all'Arte (ne abbiamo contati in tutto 9 su un totale di 171²⁸), l'accesso al notariato veniva gestito totalmente dalla corporazione cittadina, fuori dalla quale, del resto, era preclusa ogni possibilità di esercizio della professione; inoltre constatiamo che l'Arte dei Notai abbandonò alla fine del XIV secolo la cura della registrazione delle matricole dei nuovi soci, di modo che queste vennero solo saltuariamente annotate. Questa "anarchia d'ufficio" non va considerata come un fatto di poco conto, ma deve essere valutata come il sintomo di una debolezza strutturale minata dalla subordinazione patita nei confronti del collegio dei notai fiorentini.

A complicare ulteriormente il quadro del notariato operante a Prato era infatti sopraggiunta nel 1351 la perdita dell'autonomia politica e l'annessione del distretto comunale al contado fiorentino; l'avvenimento assunse una grande importanza non solo da un punto di vista politico ma anche per il coinvolgimento di tutto il sistema corporativo esistente in precedenza nel centro laniero. In teoria il notariato fiorentino avrebbe infatti avuto il diritto di estendere il proprio mercato sul distretto di Prato, parte effettiva del contado di Firenze; ed invece ciò non si verificò, in quanto degli atti sottoscritti all'interno delle mura di Prato solo un atto fu rogato tra il 1351 ed il 1429 da un notaio fiorentino (un pratese, tra l'altro, emigrato in quella città)²⁹. Questo caso isolato non cambia la

nell'estimo del 1402 (ASF, Estimo, 287, c.94) ed in altri documenti, ma che in generale è spesso ricordato senza il "ser; ser Cinque Marignani stimato con la sorella nel 1384 (ASF, Estimo, 285, c.181), ser Filippo di ser Lorenzo, Difensore nel 1372 (ASP, Comunale, Diurnini, 67.14, c.5r), ser Francesco di Piero, consigliere dei 12 nel 1381 (ASP, Diurni, 78, c.160v), ser Giovanni di Tedaldo, Difensore nel giugno luglio 1360 (ASP, Comunale, Diurni, 65.2, c.29r.), ser Iacopo di Fredi stimato nel 1373 (ASF, Estimo, 284, c.90r.), ser Rodolfo di Antonio, consigliere generale nel novembre 1353 (ASP, Diurnini, 64.5, c.15r), ser Tommaso di ser Simone di ser Donato, consigliere generale nel 1380 (ASP, Comunale, Diurni, 56.4, 8 luglio 1380).

²⁴ ASP, Comunale, Diurnini, 69.3, c.32v

²⁵ Vedi documento 2.

²⁶ Ser Mannuccio di ser Guccio si trasferì a Prato, assieme a ser Guidalotto di Vanni da Vernio verso il 1365, cfr. ASF, Estimo, 283, c.84r; mentre il secondo scelse di iscriversi all'Arte pratese per poter continuare la professione, ser Mannuccio rinunciò a questa possibilità; dopodiché non abbiamo più sue notizie. Su ser Guidalotto e ser Mannuccio è in preparazione una tesi della collega Chiara Marcheschi, che ringrazio per le informazioni fornite.

²⁷ ser Iacopo di Luca è stimato nell'ottavo di Porta san Giovanni nel 1365, mentre nel 1372 si riferisce del suo trasferimento ad Avignone; cfr. ASF, Estimo, 283, c.75r e 215, c.554r.

²⁸ Oltre a ser Mannuccio e ser Iacopo di Luca Tani, abbiamo: ser Alberto di Giovanni Cianfanelli, così definito negli Estimi del 1401-1402; ser Francesco di ser Ormanno Daddi, titolato del "ser" già nel 1353, ottiene prima del 1364 la nomina giudice e come tale viene registrato nelle fonti successive: ser Giovanni di Benvenuto di Stefano, è già titolato nel 1372, quando il padre viene stimato in Porta Gualdimari; nel 1390 egli si trasferisce col fratello Leonardo a Gubbio, come riporta l'estimo compilato nel 1394; ser Giovanni di Mischia, stimato assieme al padre nel 1402 ma residente a Firenze; ser Lorenzo Peri, che è così censito nell'estimo del 1356-57, per poi essere chiamato medico o «fixicus» nelle rilevazioni successive; infine ser Simintendi di ser Arrigo, definito "ser" nell'estimo del 1365 e «magister» nelle rilevazioni successive. Inseriamo a parte anche il caso di ser Migliorato di Migliorato che ricevette il privilegio nel 1429 e la cui successiva scomparsa dalle fonti pratesi ci impedisce dall'attribuirlo completamente a questa categoria. Di tutti i nomi elencati, è giusto ribadirlo, non si conservano documenti da loro sottoscritti.

²⁹ L'atto a cui facciamo riferimento si conserva in ASF, Diplomatico, Prato, Prepositura di S.Stefano, 27 ottobre 1405, rogato di ser Leonardo di ser Stefano Franchi. Nato a Prato e trasferitosi col padre a Firenze, ser Leonardo mantenne la

realtà dei fatti, e cioè che i vari ser Lapo Mazzei, ser Antonio di Lorenzo Toffi, che pur si definirono «da Prato», non ebbero, nell'ambito della professione, alcun rapporto con la madrepatria e concentrarono invece la loro attività esclusivamente su Firenze ed altre parti del suo contado³⁰. Puntualizziamo: dovendo scegliere un criterio convenzionale per stabilire se un notaio debba essere definito fiorentino o pratese, abbiamo scelto in questo studio di affidarci all'indicazione della residenza fiscale; ciò in forza del fatto che il possesso della cittadinanza fiorentina non implicava necessariamente che il soggetto fosse residente a Firenze ma solo che egli godesse degli stessi privilegi e diritti spettanti agli altri cittadini; in virtù di queste considerazioni ser Lapo Mazzei perde molto della sua pratesità e va considerato a tutti gli effetti come un notaio di quella città³¹. L'assenza di una reale concorrenza da parte dei notai fiorentini sul distretto di Prato va perciò vista come la volontà da parte di Firenze di mantenere nel campo del notariato lo *status quo* vigente prima del 1351, cercando invece di favorire il lento assorbimento dei membri dell'Arte pratese all'interno del proprio sistema corporativo; in sintesi, ai notai pratesi del dopo 1351, si presentavano tre diverse strade per affrontare l'inizio della professione.

Nel caso si fosse scelto di seguire il percorso classico già affrontato dai colleghi della prima metà del secolo, l'iscrizione all'Arte locale offriva loro la possibilità di esercitare in privato oppure negli uffici pubblici del Comune, limitando però il proprio raggio di azione –è ovvio- al solo distretto pratese; qualora si fosse voluto dare più *chances* allo sviluppo della propria carriera di notaio, la soluzione più vantaggiosa era certamente un'altra: iscriversi ad entrambe le corporazioni; quali fossero i vantaggi di questa opzione è presto detto, dal momento che l'iscrizione all'Arte di Firenze permetteva di esercitare in tutto il contado fiorentino e nella stessa Firenze, pur nel rispetto delle regole e norme proposte dallo statuto di quella corporazione. Le uniche pratiche da eseguire per l'assunzione di questa seconda matricola consistevano nell'assunzione della cittadinanza fiorentina ed il superamento di un nuovo esame presso il Proconsole ed i Consoli di quell'Arte; non ci sorprende pertanto che, nonostante le lacune offerte dalla documentazione a riguardo delle matricole dell'Arte di Firenze, non pochi pratesi abbiano optato per questa soluzione che divenne la prassi comune a partire dai primi anni del Quattrocento³². Solitamente la matricola fiorentina seguiva di alcuni anni quella ottenuta presso l'Arte pratese, come nel caso di ser Dietaiuti di Lapo Spighi, il quale, dopo essersi immatricolato a Prato nel corso del 1421, dovette attendere sette anni prima di essere iscritto all'Arte di Firenze la mattina del 3 luglio 1428³³. Accanto ai benefici derivati da questa soluzione, è però importante ricordare che si trattava di vantaggi godibili solo nel campo della professione privata, poiché l'accesso ai prestigiosi uffici pubblici della “dominante” veniva nella realtà dei fatti riservato ai membri delle più importanti famiglie fiorentine, tagliando fuori tutti coloro che non vivessero attivamente la vita sociale di quella città; a ciò aggiungiamo,

sua residenza fiscale in quella città pur mantenendo stretti rapporti con la terra natale; egli figura infatti frequentemente tra i testimoni ed i contraenti nei protocolli notarili dei notai pratesi; per completezza è forse da segnalare anche un rogito sottoscritto da ser Maffeo di ser Simone nel 1384 (ASF, Dipl., Prato, Misericordia e Dolce, 8/10/1384), quando probabilmente aveva già spostato la sua residenza a Firenze.

³⁰ Vedi ad esempio ASF, Not.Ant. 11496 (ser Lapo Mazzei) e 20237 (ser Antonio Toffi); segnaliamo nel primo registro la presenza di alcuni atti stipulati dal Mazzei tra i lavoratori delle sue terre a Grignano nel 1405; un'eccezione che per la sua natura non può che conformare la regola esposta.

³¹ Esistono anche casi particolari. Ad esempio ser Gabriello di Francesco Lioni, cittadino fiorentino residente a Prato ed iscritto ad entrambe le corporazioni, è considerato pratese fintanto risiede a Prato; quando, poco prima del 1428, si trasferirà definitivamente a Firenze, verrà da noi considerato a tutti gli effetti come un notaio fiorentino.

³² Su un totale di 171 notai, il numero di coloro che usufruirono della possibilità di avere entrambe le matricole sono 51, di cui 30 immatricolatisi dopo il 1390. Va sottolineato ancora una volta che il quadro offerto dalle matricole presenti nel fondo dell'Arte del Proconsole dell'Archivio di Stato di Firenze è frammentario e che pertanto il bilancio trattato è da considerarsi non completo.

³³ ASF, Not.Ant., 19437, c.1r, ovvero il primo registro di imbreviature. Nel pezzo 19439 a c.1r si ha invece la notizia dell'avvenuta ammissione presso l'Arte dei Giudici e Notai di Firenze: «Hic est liber actorum me Dietaiuti Lapi ser Dietaiuti de Prato notarii publici florentini postquam intravi matriculam Artis Iudicum et Notariorum civitatis Florentie sub anno Domini ipsius incarnationis millesimo quadrigentesimo vigesimo octavo [...]. Intravi ad dictam matriculam die ter iulii 1428, indictione VI, die Sabati, de mane [...] et iuravi».

come vedremo più specificatamente in seguito, che nel tardo medioevo la professione privata non garantiva più una fonte di sostentamento economico per il notaio, il quale si mostrava invece maggiormente interessato ai più sicuri incarichi pubblici; sotto questo punto di vista, il vantaggio di appartenere al collegio dei notai di Firenze va certamente considerato più come una possibilità che una certezza.

La terza ed ultima soluzione offerta al notaio era quella di lasciare la terra natia e di trasferirsi stabilmente a Firenze; in tal senso il notariato non si differenzia dalle altre attività artigianali ed il fenomeno è da inquadrarsi nelle singole vicende dei gruppi familiari che si trovavano alla ricerca di quelle possibilità di crescita economica e sociale che la Prato di fine medioevo era ormai incapace di offrire. Non solo, l'emigrazione verso Firenze si traduceva nella costituzione di una vera e propria colonia, legata da vincoli parentali o semplicemente solidali; il fenomeno è dimostrato proprio dall'operato dei notai pratesi emigrati, i quali certificavano principalmente solo negozi compiuti da compatrioti, secondo una dinamica da sempre diffusa nella storia del notariato fiorentino³⁴. Questa base solidale offriva ai notai un buon punto di partenza per un inserimento graduale nella società e, in futuro, negli uffici pubblici di Firenze. Oltre a coloro che avviarono la professione dopo essersi già "fiorentinizzati"³⁵, vi sono poi i notai trasferitisi a Firenze dopo l'inizio dell'attività, probabilmente perché insoddisfatti delle prospettive lavorative della madrepatria, o semplicemente perché attratti da interessi estranei al notariato³⁶.

Queste in sintesi le tre prospettive che si presentavano di fronte a chi avesse desiderato accedere al notariato, tre cammini molto diversi tra loro, ma accomunati dallo stesso punto di partenza: il superamento dell'esame di accesso all'Arte, momento culminante di un lungo percorso di formazione professionale che vedremo ora di esaminare più approfonditamente.

II. L'ottenimento del *privilegium tabellionatus*

La prima operazione da affrontare per poter divenire notaio, consisteva nell'ottenimento del *privilegium tabellionatus* da uno dei tanti soggetti capaci di poterlo conferire, «dato che di conti palatini in Italia certo non ne mancavano»³⁷. Nelle pagine precedenti abbiamo già citato il caso di ser Benincasa Risaliti³⁸, il quale, per ottenere il suddetto privilegio, si era rivolto alla famiglia Avvocati di Lucca, i cui membri esercitarono per secoli questo diritto ricevuto molti anni prima dalla potestà imperiale. Lo statuto del 1332 tace su questo argomento, non solo perché l'investitura del notariato non rientrava sotto la sua competenza, ma anche perché con la nascita delle Arti cittadine il *privilegium* aveva perduto ogni importanza per l'esercizio della professione. Per conoscere lo svolgimento di questa cerimonia è quindi necessario rintracciare una testimonianza diretta dell'avvenimento; le imbreviature di ser Bartolomeo di ser Conte conservano il ricordo della cerimonia svoltasi a Prato per la concessione di questo privilegio a ser Migliorato Migliorati dalle mani del vescovo di Volterra il 27 dicembre 1429³⁹. Il linguaggio usato nel relativo rogito, documento inedito qui pubblicato in appendice, colpisce subito l'attenzione per il suo indubbio

³⁴ È esemplare, in tal senso, il rapporto esistente tra ser Lapo Mazzei e le società di Francesco di Marco Datini, ben visibile tra le carte dei suoi protocolli negli anni 1405-1406; cfr. ASF, Not.Ant., 11496.

³⁵ Oltre al Mazzei citiamo i nomi di ser Niccolò di Lodovico Villani, ser Antonio di Lorenzo Toffi, ser Bonaccorso di messer Torello, ser Niccolò di messer Francesco Cambioni e molti altri.

³⁶ Questi i nomi di coloro che scelsero di trasferirsi a Firenze dopo aver già avviato la propria attività: ser Dino di ser Scarfagnino, ser Giovanni di ser Piero Cepparelli, ser Bartolomeo di ser Benincasa, ser Stefano di Matteo Franchi, ser Maffeo di ser Simone, ser Giovanni di Cambino, ser Gabriello di Francesco Lioni, ser Bonifazio di Bartolomeo Marinari; del resto lo stesso Francesco di Marco Datini, il più ricco tra i mercanti dell'epoca, scelse, al suo ritorno da Avignone, Firenze come sua residenza fiscale.

³⁷ S.Calleri, *L'Arte*..... cit., p.30.

³⁸ Vedi la nota 20 per il testo dell'atto di presentazione del *privilegium* al podestà del Comune di Prato.

³⁹ ASF, Not.Ant.. 14138, cc.34-35, vedi documento 1. L'atto di concessione del tabellionato viene celebrato nella residenza pratese del vescovo di Volterra in porta san Giovanni, alla presenza di altri due notai della famiglia Migliorati: ser Michele di messer Michele e ser Lapo di messer Guido, zio di Migliorato.

legame a quello utilizzato per le investiture feudali, ed infatti il vescovo volterrano, *comes palatinus*⁴⁰, sembra in questa circostanza officiare piuttosto come un sovrano pronto a concedere in feudo un castello; del resto, il notaio scrivente utilizza qui un formulario ereditato dai secoli precedenti, nel quale più che altrove viene esaltata la potestà imperiale come unica fonte del diritto, in un momento in cui ciò non aveva più un valore effettivo. La cerimonia, seppur avesse ormai perso l'importanza avuta nei secoli precedenti, mantiene ancora in pieno Umanesimo il fascino dei tempi passati, e così il nuovo notaio non esita ad inginocchiarsi di fronte al *comes* per giurare eterna fedeltà all'Imperatore ed ai suoi successori⁴¹; le norme riguardanti la professione e la preparazione scolastica del candidato hanno invece un'importanza marginale e secondaria rispetto alle clausole di natura feudale, e si può ben comprendere come il Comune medievale abbia avvertito l'esigenza di porre un controllo maggiore sull'accesso al notariato. Nell'epoca in cui ser Migliorato si inginocchia davanti al vescovo di Volterra, il quadro è da tempo mutato; accanto agli antichi detentori di questo diritto, ormai dediti ai vantaggi economici derivanti dalla sua vendita, nuovi soggetti hanno assunto, con modalità diverse, la stessa funzione dei *comites palatini*; a Firenze, il Proconsolo dell'Arte dei Giudici e Notai aveva concentrato nelle sue mani i due momenti del *privilegium* e dell'iscrizione alla matricola dell'Arte, accentrando tutto l'*iter* compiuto dal candidato. Nell'unico documento da noi reperito sullo svolgimento della cerimonia di ingresso nell'Arte dei Notai di Prato, datato 14 marzo 1437⁴², il candidato dichiara di non aver ricevuto il *privilegium* né dalla corporazione, né tanto meno da un qualche conte palatino, bensì da un dottore in legge della città di Firenze, incaricato in virtù di non sappiamo quale diritto⁴³; ad una concessione "anarchica" del titolo di notaio si stava evidentemente sostituendo la formazione ricevuta presso un esperto in materia, senza il quale l'esame affrontato di fronte all'Arte diveniva difficile da superare. Nel XV secolo convivevano due diversi tipi di formazione professionale per il giovane che si fosse avvicinato al notariato; da una parte lo studio compiuto presso le università, dall'altra il semplice apprendistato svolto nella propria città presso i colleghi più anziani, con cui si era spesso legati anche da vincoli di parentela⁴⁴. Quest'ultima dovette rappresentare la via più diffusa per accedere alla professione nella seconda metà del Trecento, quando già il nuovo statuto vincolava l'accesso alla professione al superamento di una prova d'esame. Le uniche testimonianze di apprendistato svolto dai giovani notai sono riscontrabili nella loro presenza in qualità di testimoni nelle sottoscrizioni di molti rogiti, mentre l'esistenza di rapporti di dipendenza tra notai nell'esercizio della professione può far pensare ad un precedente rapporto di apprendistato⁴⁵. La prima attestazione del ricorso alla formazione offerta da uno Studio universitario, ritengo sia quella presente nell'inedito libro di ricordanze di ser Naldo di Niccolozzo Binducchi conservato presso l'Archivio di Stato di Prato⁴⁶; al termine di questo libretto, dopo aver registrato i propri movimenti

⁴⁰ Come si legge all'inizio della *narratio* del testo, questo diritto era stato concesso ai vescovi di Volterra dall'imperatore Carlo IV nel febbraio del 1355.

⁴¹ *Ibidem*: «Qui Migloratus predictus, genuflexus, coram dicto domino episcopo constitutus, solempniter promisit [...]».

⁴² ASF, Not.Ant. 14138, c.132; vedi documento 2 L'atto, è tratto sempre dai protocolli di ser Bartolomeo Migliorati e descrive l'ammissione di ser Matteo di Andrea degli Schieri.

⁴³ *Ibidem*, «[...] petit se de gratia recipi, adiuncti et describi in matricula dicte artis a predicto consule et notariis pro notario publico et auctentico matriculato in dicta arte, et sibi de intratura gratiam fieri quod ipsi consuli et notariis placuerit docentes et fidem facientes de suo privilegio notarie habito ab egregio legis doctore domino çenobio de Guaschonibus, rogato, scripto et publica manu ser Nicholai Lodovici de Villanis de Prato civis et notarii florentini [...]».

ser Matteo è titolato del ser già all'inizio del 1435 quando viene eletto Difensore.

⁴⁴ A.F Verde, *Nota su i notai e lo Studio fiorentino della fine del '400*, in *Il notariato nella civiltà toscana*, Roma, Studi storici sul notariato italiano, 1985, pp.365-389.

⁴⁵ Alcuni atti riportano infatti una doppia sottoscrizione, una del notaio rogante ed una del notaio scrivente; ad esempio ser Marco di Priore di Ghino lavora su commissione per ser Schiatta di ser Michele, per il quale scrive un atto conservato in ASF, Diplomatico, Misericordia e Dolce, 30/10/1398. È ipotizzabile che i giovani notai pagassero i più anziani per ottenere negozi da rogare in modo da potersi formare una propria clientela; il fatto non ci deve sorprendere se pensiamo alle normali difficoltà incontrate nell'inserimento in un mercato chiuso da vincoli informali tipici della società corporativa, vincoli ancor più pesanti nel caso si provenisse da famiglie di recente ascesa sociale.

⁴⁶ ASP, Casa Pia de'Ceppi, 1440, c.44v.. Il libretto di ricordanze è conservato sciolto all'interno del protocollo di ser Naldo.

finanziari, ser Naldo decide di trascrivere un poemetto appreso durante gli anni universitari trascorsi a Firenze verso la fine degli anni Settanta del Trecento⁴⁷; l'uso di frequentare gli Studi universitari si estese ulteriormente nei decenni successivi, come si può facilmente constatare leggendo le fonti fiscali quattrocentesche, dove molti dei giovani, divenuti in seguito notai, risultano assenti da casa perché trasferitisi per motivi di studio ora a Firenze, ora a Siena⁴⁸.

Una volta ottenuto per le vie più disparate l'ambito privilegio, il giovane notaio poteva finalmente fregiarsi del «ser» e definirsi «notarius et iudex ordinarius»; la qualifica indicava in ambito giuridico sia il diritto di agire come scrittore di atti pubblici che il possesso della capacità di attribuire loro la fede probativa necessaria per autenticare i negozi effettuati dai contraenti. A questo punto il notaio poteva avviare le procedure per essere ammesso all'Arte e poter finalmente esercitare la professione.

III. L'ammissione all'Arte

Secondo lo statuto del 1332 il primo requisito necessario per l'iscrizione all'Arte era il conseguimento del diciottesimo anno d'età, limite che a differenza di altre città italiane non fu mai modificato⁴⁹; il candidato doveva inoltre dimostrare di non aver subito condanne giudiziarie *de falso*, importante per riconoscere al soggetto rogante quella fiducia che sta alla base della credibilità dei suoi scritti. Più interessanti sono le norme che escludono categoricamente dalla possibilità di essere ammessi all'Arte i chierici ed i forestieri⁵⁰; queste misure restrittive indicano infatti che per tutelare gli interessi della corporazione era necessario chiudere le porte a coloro che avessero avuto punti di riferimento estranei al Comune ed all'Arte, rappresentando quindi una minaccia per la salvaguardia di quei vincoli informali che accomunavano le famiglie pratesi; il fatto che poi si tratti di misure di recente istituzione⁵¹ conferma l'ipotesi che lo statuto nascesse proprio con l'intenzione di tutelare le prospettive lavorative del notariato locale; riteniamo invece che sia da scartare l'ipotesi che si tratti di una risposta al tentativo da parte dei colleghi fiorentini di estendere il loro raggio d'influenza già prima dell'annessione politica.

Dopo aver dimostrato di essere in possesso dei requisiti richiesti, il notaio si trovava di fronte a tre doveri da ottemperare: il pagamento di una tassa corporativa, il superamento di un esame che ne valutasse le capacità, ed infine l'approvazione del suo ingresso da parte dell'assemblea dei notai associati. Per quanto riguarda la tassa, l'articolo VIII° dello statuto indica in 5 lire la cifra da versare per coloro che fossero figli, fratelli o nipoti di notai, mentre sale alla considerevole somma di 25 lire per gli altri aspiranti che non avessero potuto vantare parenti all'interno della corporazione; in

⁴⁷ *Ibidem*: «Carmina que coddam Studio Florentie peregi [...]». Ipotizziamo che la frequenza dello Studio di Firenze sia avvenuta alla fine degli anni '70, in quanto il primo protocollo notarile di ser Naldo comincia nel novembre del 1380, mentre il primo atto *in mundum* conservatosi è del 17 dicembre dello stesso anno. La nascita di ser Naldo è collocabile al 1360ca.

⁴⁸ Ser Cantino di Paolo: «Ser Cantino suo fratello d'anni 16 studia a Firenze» (ASF, estimo, 251. c.427r.); ser Piero di Antonio, notaio dagli anni '30 del Quattrocento: «[...] anni 15 sta a Firenze» (ASF, Catasto, 175, c.88r.); ser Michele di Stefano Cepparelli, notaio dal 1430: «Giovanni e Michele di Stefano di ser Piero da Prato studianti in Siena dichono anno libri per loro studiare [...]» (ASF, Catasto, 134, c.794); ser Girolamo Franchini, che dopo essere divenuto notaio, si reca a Siena per studiare e divenire giudice: «ser Girolamo detto danni 28 è a Siena a studiare [...]» (ASF, catasto, 175, c. 251).

⁴⁹ ASP, Arti, 26, c.5v.: «Nullus admictatus in sotium sive Collegium notariorum terre Prati nisi fuerit etatis decem et octo annorum [...]». A Genova l'età minima venne rialzata in diversi momenti, per poter smaltire le molte richieste di ammissione alla corporazione; cfr. G.Carosi, *Genova: l'accesso al notariato*, in *Tra Siviglia e Genova...* cit., pp.333 e succ.

⁵⁰ ASP, Arti, 26, c.6r. Articolo 10 : «Quod nullus presbiter vel clericus existens in habitu clericali et nullus forensis apostata monachus vel de falso condemnatus recipiat in sotium [...]».

⁵¹ In origine l'Arte doveva essere aperta anche ai chierici, come dimostrano le più antiche matricole dei notai; tra i primi notai ricordati allibrati nell'ottavo di Porta Travaglio (e pertanto vissuti all'incirca nel terzo quarto del XIII° secolo), si legge : «ser Melchus et ser Guido clerici»; *ibidem*, c.17v.

questo caso i notai novizi erano costretti a sborsare il valore corrispondente ad un pezzo di terra di buona rendita⁵²; la norma allinea in questo caso il notariato pratese alla tendenza da parte di tutte le Arti cittadine di impedire il ricambio delle famiglie ammesse al notariato, privilegiando invece la trasmissione della professione di padre in figlio. La situazione mutò profondamente con la crisi demografica che investì la popolazione dopo la peste del 1348; il 10 giugno 1362, infatti, una commissione formata da quattro correttori eletti dalle magistrature comunali decretò l'abrogazione dell'articolo riformando le modalità di pagamento dell'onerosa tassa⁵³. Il testo di questa riforma, copiato in appendice allo statuto dell'Arte, costituisce un punto di svolta per la storia del notariato pratese, che per la prima volta ammette l'incapacità di tornare ai fasti passati e allontana definitivamente la propria vicenda da quella subita dalle Arti dei centri urbani maggiori, le quali soffrirono in misura minore le conseguenze del calo demografico della seconda metà del Trecento⁵⁴. Nello specifico, la tassa fu ridotta da 5 a 2 lire per i figli dei notai e da 25 a 10 lire per gli altri, con un taglio del 60% rispetto alla tariffa precedente. Nonostante la proporzione dello sgravio fosse la stessa per entrambe le categorie, veniva praticamente eliminato quel *gap* patito in precedenza dalle famiglie che per la prima volta accedevano al notariato⁵⁵; si tentava così di salvare l'esistenza dell'Arte aprendo le porte a nuove famiglie. Lo studio minuzioso delle fonti fiscali contemporanee al suddetto decreto ha dimostrato che tra il 1362 ed il 1365 furono ben 13 i notai ad essere ammessi all'Arte, un dato notevole se pensiamo che tra il 1365 ed il 1373 il numero dei novizi si aggira sulle 18 unità⁵⁶. Riassumendo, dei 31 notai immatricolati tra il 1362 ed il 1373 sono 16 i membri di famiglie giunte al notariato senza poter vantare un rapporto di trasmissione della professione di padre in figlio; un dato che comunque lasciava la maggioranza alle famiglie di vecchia tradizione notarile. Chi sono allora questi nuovi notai e quale è il passato delle loro famiglie? È un insieme molto variegato e comprende famiglie giunte dal contado in cerca di affermazione sociale⁵⁷ e discendenti di antiche dinastie ghibelline o magnatizie⁵⁸, oltre naturalmente a *homines novi* affermatasi negli ultimi anni⁵⁹; l'ingresso nel notariato continuava in piena crisi demografica a costituire un importante strumento di affermazione sociale per le ricche famiglie provenienti dal contado. Alla luce di quanto detto la riforma va perciò vista come una "sanatoria" *ad hoc* che permise sul momento un accesso più agevole alle vecchie dinastie di notai, ma che soprattutto gettò in prospettiva le basi per un contributo maggiore alla causa del notariato pratese da parte dei nuovi gruppi familiari, i quali, nello stato precedente, rischiavano di non essere in grado di poter far fronte

⁵² *Ibidem*, c.5r. Articolo 8: «De intratura solvenda per notarios qui ad hoc breve iurare voluerint»

⁵³ *Ibidem*, c.23v: «[...] Considerata diminutione numeri notariorum et aliorum hominorum terre Prati propter pestes et mortalitates obeuntes, et diminutione lucei quod fit per notarios terre Prati [...]». Da notare che la commissione incaricata di riformare lo statuto è composta da Piero Gottoli, Benedetto di Iacopo, Iacopo di Vanni e ser Bartolomeo di ser Lapo. Il gonfaloniere in carica nel bimestre giugno-luglio 1362 è il notaio ser Piero di ser Bonnome, mentre gli Otto sono: Fredi di Benintendi, Miniato di Piero, Sega di Ceo, Giovanni di Gese, ser Francesco di ser Lapo, Bonsignore di Bonconte, Fabene di Pacino e ser Dietaiuti di ser Lapo; come si può vedere, la presenza di notai spicca nell'organico della signoria di quel bimestre.

⁵⁴ Come vedremo nel capitolo successivo, la crisi demografica di Prato nei confronti dei centri urbani maggiori è dovuta non tanto alla peste nera ma dall'incapacità di riavviare un processo di assestamento nei decenni successivi. Ciò fu invece possibile nelle città che mantennero la loro forza di attrazione nei confronti del contado.

⁵⁵ Il testo della riforma del 1362 parla solamente di figli di notai, senza più comprendere in questa categoria i loro fratelli e nipoti.

⁵⁶ ASF, Estimo, 282, 283 e 284. Non sono naturalmente compresi nel conteggio i notai che non si iscrissero all'Arte dei Notai. La presenza dei nominativi nei registri estimali è stata comparata con la documentazione politica (diurni e diurnini per la composizione degli organici di governo) e notarile (protocolli e diplomi originali).

⁵⁷ Tra questi ser Giovanni di Moddeo, nato nella villa di Vergaio e ser Vannozzo di Bandino, originario di Galciana e appartenete ad una consorte dei Guizzelmi. Entrambi sono i capostipiti di due delle famiglie più potenti della Prato tardo-medievale: i Moddei ed i Rocchi.

⁵⁸ Come nei casi di ser Lodovico di Tartarino Guiglianti e ser Bartolomeo di messer Nicola Levaldini. Per l'appartenenza di quest'ultimo alla famiglia Levaldini, vedi E.Fiumi, *Demografia...*, cit., p.409.

⁵⁹ In questa ultima categoria comprendiamo, oltre ai già citati ser Giovanni Moddei e ser Vannozzo Rocchi, ser Biagio di Bernardo, ser Geri di Gherardaccio, ser Giovanni di Barnetto e Ubaldo di Vestro.

ad una tassa divenuta anacronistica⁶⁰. Attenzione, non stiamo parlando di una “popolarizzazione” delle gerarchie della corporazione, né tanto meno di un cambio al vertice della politica pratese, ma è un dato di fatto che tutti i notai di nuova estrazione immatricolatisi tra il 1362 ed il 1373 furono eletti alle cariche politiche locali più importanti; che poi lo abbiano fatto in pieno accordo con la vecchia classe dirigente non solo è possibile, ma è anche probabile⁶¹.

Dopo che un notaio dell’assemblea aveva garantito l’effettivo pagamento della quota prevista, il candidato era in grado di accedere all’esame di ammissione di fronte ai rettori dell’Arte; la prova si divideva in tre distinte fasi finalizzate ad attestare rispettivamente l’abilità nello scrivere, la conoscenza della grammatica latina e la capacità di confezionare i contratti⁶². Superato l’esame, i consoli dichiaravano l’idoneità del candidato all’esercizio della professione ed a ricevere gli oneri ed i diritti spettanti ai membri della corporazione. A questo punto il notaio veniva fatto uscire dal luogo prescelto per lo svolgimento della cerimonia⁶³, in modo da dare la possibilità all’assemblea dei soci di votare l’ammissione del nuovo membro; anche in questo caso si assiste ad un mutamento dei dettami stabiliti dallo statuto del 1332. Nella sua forma originale, infatti, lo statuto indicava che solo i Consoli, i Dodici ed i Due consiglieri aggiunti potessero accedere alla votazione⁶⁴, mentre un secolo più tardi l’intera assemblea dei notai presenti risulta essere in grado di potervi partecipare⁶⁵. In entrambe le circostanze, veniva stabilito che la votazione si svolgesse a scrutinio segreto, secondo la pratica normalmente in uso nei consigli del Comune. Conclusa l’approvazione da parte dell’assemblea (è immaginabile che non si sia mai verificato un voto contrario all’ammissione di un nuovo socio), il candidato veniva fatto rientrare per ascoltare il responso e poter finalmente pronunciare il solenne giuramento «ad sancta Dei evangelia», con cui si impegnava ad agire lealmente, ad obbedire allo statuto ed ai rettori dell’Arte, ed a conservare precisa memoria del proprio operato⁶⁶. Nonostante lo statuto non ne riporti notizia, all’approvazione da parte dell’Arte si

⁶⁰ Non deve stupire che le famiglie facenti parte della classe dirigente non fossero altrettanto abbienti; una simile situazione era già esistente a Prato nei primi decenni del Trecento; cfr. S.Raveggi, *Protagonisti...cit.*, pp.657-663. La tassa di iscrizione continuò negli anni a diminuire di entità; nel breve dell’Arte messo in filza al termine di ASP, Arti, 26, e che abbiamo datato ai primi decenni del XV secolo la tassa di ammissione si è ridotta a 4 lire per i figli dei notai ed a 100 soldi (5 lire) per gli altri. Nel 1437 ser Matteo degli Schieri pagherà per essere ammesso una tassa di 3 lire; vedi documento 2.

⁶¹ Anche le famiglie già inserite appieno nei meccanismi comunali potevano trarre vantaggio da un accordo con gruppi familiari in ascesa con cui avrebbero potuto costituire alleanze politiche. Ciò è ben visibile nella vicenda di Piero di Filippo Milanese, che riprenderemo in seguito, il testo della cui condanna è edito in V.Mazzoni, *Ascesa e caduta di una famiglia di popolo nel Trecento: gli Zagoni da Prato*, «Ricerche Storiche», Anno XXVIII, I, Edizioni Polistampa, 2002, pp. 42-44.

⁶² ASP, Arti, 26, c.5v. Articolo 9: «Quod nullus admictatus in sotium nisi fuerit repertus sufficiens et adprobatus secundum formam brevis huius». Le tre prove «in grammatica quam in arte notaria et in scribendo» ed il riconoscimento della tassa di iscrizione venivano richieste da due dei notai dell’assemblea secondo un cerimoniale ben preciso; vedi, documento 2.

⁶³ La cerimonia dell’ammissione all’Arte dei Notai si svolgeva nella chiesa di S.Donato nella Piazza del Popolo; in quella stessa sede, infatti, era stato approvato solennemente lo statuto del 1332 (ASP, Arti, 26, c.16r). Dobbiamo tuttavia aggiungere che nel corso del XV secolo la chiesa di S.Donato smise di assolvere a questa funzione “laica”, così che agli inizi del Cinquecento le sale del palazzo del Popolo erano ormai da tempo la sede istituzionale dell’Arte; vedi ASP, Arti, 27, c.1: «In Dei nomine amen. Anno domini nostri Ihesu Christi ipsius ab incarnatione, more fiorentino, MDXVII, indictione septima, die sexta mensis novembris. Actum in terra Prati in Porta Gualdimaris in palatio veteri comunis Prati in auditorio veteri ubi dictum collegium nunc coadunari solet [...]».

⁶⁴ *Ibidem*. «Et quod quando aliquis notarius reciperetur ad iurandum dictam artem et ad collegium et in sotium notarii debeat adprobari et recipi per consules et duos eorum consiliarios et duodecim eorum consiliarios electos ut dictum est facendo partitum ad pissides et palloctas [...] et sufficiat si in dicta congregatione et adprobatione intersint dodecim ex notariis predictis».

⁶⁵ Vedi documento 2: «Qui dictus consul, dimisso dicto ser Matteo extra ecclesiam, dictum ser Matteum miserit ad partitum ad fabas nigras et albas in dicta congregatione ad secretum scrutinium, quodcumque videtur et placet».

⁶⁶ ASP, Comunale, Arti, 26, c.5v: «Et quando notarius iurat, iuret ad sancta Dei evangelia artem et officium bene et legaliter exercere, mandatis consulum obedire, et capitula et ordinamenta et reformationes huius brevi factas et fiendas observare et credentias tenere et eius rogationes sive rogata in actis pecudiniis sive bambicineis quaternis [...]».

affiancò in alcuni casi la conferma da parte del Consiglio generale del Comune; ad esempio, nel settembre del 1429 il Consiglio tenne partito sull'ammissione di ser Gherardo Cianfanelli, e la delibera approvata in quella circostanza riporta che grazie a quel voto il nome poté essere finalmente registrato tra le matricole dell'Arte⁶⁷; dopo essersi sostituito ai conti palatini, il Comune cercava adesso di sostituirsi alla stessa Arte nel controllo sull'ingresso dei nuovi notai.

IV. Conclusioni

L'accesso al notariato nei centri cittadini in epoca comunale attraversa un'evoluzione che porta i regimi delle città-stato a vincolare su se stessi l'ammissione alla professione, e nel caso di Prato ciò trova una soluzione definitiva con la stesura dello statuto del 1332; la strategia adoperata dal Comune e dall'Arte dei Notai consistette nell'inserimento di un secondo passaggio nella procedura di legittimazione dei novelli notai, un momento che divenisse indispensabile per poter rogare sul territorio comunale con l'accordo delle istituzioni cittadine. Questa "conquista" da parte del Comune non venne meno con la perdita dell'indipendenza politica, dal momento che le Arti pratesi riuscirono a mantenere intatta la propria autonomia giuridica; dall'altra parte, si presentò ai membri del collegio la possibilità di inserirsi in un mercato più ampio attraverso il possesso di entrambe le matricole di Prato e Firenze. Un meccanismo che non impedì tuttavia che anche il notariato soffrisse istituzionalmente della crisi che attraversò la popolazione nei decenni successivi alla peste del 1348; una crisi di numeri, innanzitutto, con un calo di soci che la corporazione cercò in tutti i modi di arginare. Questa lotta per la propria sopravvivenza fece in modo che, a differenza delle grandi città, non si verificò quella chiusura oligarchica con cui «si trattava di conciliare da un lato l'interesse dei notai collegiati di mantenere il controllo sul numero degli iscritti in matricola, e dall'altro l'esigenza di assicurare ai giovani l'accesso ad una carica prestigiosa»⁶⁸, proprio perché nella realtà della Prato tardo medioevale i notai stessi non erano in grado di garantirla ai loro consanguinei. Anche la riforma del 1362, nata per diminuire le spese dell'accesso alla professione, non arrestò il declino numerico del notariato pratese, i cui membri andarono diminuendo di pari passo con l'andamento demografico ed il prestigio della loro terra; in prospettiva, essa riuscì a favorire un continuo ricambio di gruppi familiari all'interno della corporazione, punto di partenza per l'ascesa di una nuova classe dirigente fusasi con quella precedente. È fin troppo chiaro quindi che la mancanza di una chiusura del notariato ad un ristretto gruppo di persone, costituisce nel tramonto del medioevo il fattore peculiare della vicenda storica del notariato locale⁶⁹; la scarsa quantità di registri di imbreviature giunti ai nostri giorni⁷⁰ è certamente il prodotto dello scarso

⁶⁷ ASP, Comunale, Tratte, 472, c.68r: «Fides que ser Gherardus ser Alberti est publicus notarius. Item postea iamdicti domini octo et vexillifer iustitie, servatis servandis, cum obtemptione legiptimi partiti, deliberaverunt quod omnibus quibuscumque de quibuscumque tenendi partiti, fiat plena fides qualiter ser Gherardus ser Alberti est publicus et auctenticus notarius et eius scriptis datur et danda est plena fides et sic est matricolatus in Arte Iudicum et Notariorum terre Prati». L'operazione di convalida della fede dei rogiti sottoscritti poteva svolgersi anche dopo la morte del notaio, come accadde per ser Agnolo Pugliesi secondo una deliberazione del Consiglio generale dell'ottobre 1429: «Quod ser Angelus Iacobi fuit publicus notarius [...]», ASP, Comunale, Tratte, 472, c.78.

⁶⁸ G.Carosi, L'accesso al notariato, in Tra Siviglia e Genova..., cit., p.332.

⁶⁹ Considerando solo i notai registrati nelle fonti fiscali di Prato, che come abbiamo detto riportano solo i nomi dei capifamiglia, vediamo che la percentuale dei filii notariorum passa dal 34% del 1356 al 35,7% del 1373, tocca il 50% nel 1414 per poi tornare al 31,8% del catasto del 1428 e scendere al 14,3% del 1451. La costanza della percentuale è da vedersi nel contesto generale come una debolezza della prospettiva oligarchica.

⁷⁰ Dei protocolli sottoscritti tra il 1351 ed il 1429 sul territorio comunale, sono sopravvissuti solo i registri di 11 notai pratesi; 9 di essi sono conservati nel fondo Notarile Antecosimiano dell'Archivio di Stato di Firenze, e cioè di: ser Agnolo Pugliesi, ser Amelio di messer Lapo Migliorati, ser Bartolomeo di ser Conte Migliorati, ser Dietaiuti di Lapo Spighi, ser Iacopo Landi, ser Iacopo di ser Arrighetto, ser Mazzeo (o Matteo) di Giuntino Migliorati, ser Paolo di ser Vannozzo e ser Scarfagnino di ser Dino. Non sono stati conteggiati le poche carte conservate in miscellanee relative ad atti prodotti da ser Cantino Saccagnini, ser Ubaldo Vestri e ser Vannozzo Bandini. Nel fondo Casa Pia de'Ceppi dell'Archivio di Stato di Prato si conservano infine alcuni protocolli di ser Naldo di Niccolozzo Binducchi e ser Niccolò di Stefano di ser Tingo.

controllo compiuto dalle istituzioni corporative locali, ma è anche conseguenza naturale della mancanza di una trasmissione della professione di padre in figlio. Il più grande successo del notariato pratese del Basso Medioevo fu quello di voler mantenere a tutti i costi una parvenza di autonomia giuridica e, soprattutto, di riuscire a chiudere il mercato all'intromissione dei notai fiorentini, i quali del resto non vollero mai entrarvi; in questo, riuscirono ampiamente a raggiungere il loro obiettivo.

Documento 1

1429, 27 dicembre, Prato, sala dell'abitazione di Stefano, vescovo di Volterra

ASF, Not. Ant., 14138, c.34-35. A fianco il regesto: «Privilegium notariatus ser Migliorati domini Guidonis habitum ab episcopo Vulterrano». Il vescovo Stefano concede su autorità imperiale il tabellionato a Migliorato di fu Migliorato di messer Guido Migliorati.

In Dei nomine, amen. Ad perpetuam rei memoriam. Pateat omnibus manifeste quod, cum tabellionatus et iudicis ordinarii officia divina fuerunt, concedente clementia ab imperiali culmine constituta ut, ob defectum labentis memorie humanam, in quantum possibile foret, iuaret et repararet naturam et ipsam in veram scientiam et memoriam negotiorum inter homines agitatorum deduceret et indigentibus actibus auctoritas prestaretur; et ne contractuum, qui sunt viventium personarum pacta et dispositiones, et ultimarum voluntatum, quibus post mortem patrimonia disponuntur, ac iudiciorum memoria deperiret, set predicta ad cautelam presentium et preteritorum memoriam manu publica notarentur; et cum, per serenissimum principem et imperatorem et dominum, dominum Karolum, Dei gratia Romanorum regem et semper augustum et Boemie regem, ex imperiali et regia largitate, et intuitu et consideratione multarum virtutum, meritorum et fidei et devotionis constantis, quibus apud maiestatem imperatoris et regis huiusmodi et eius antecessorum, reverendus et venerabilis in Christo pater et dominus, dominus Philippus, episcopus Vulterrano, eius domini imperatoris devotus, comes et princeps, ac etiam predecessores sui habuerunt et clarverunt et continue perseverent et clarescant, concessa, tradita et attributa fuerit, per eius domini imperatoris patentes litteras, ipsius maiestatis consueto aureo sigillo pendente munitas⁷¹, tunc⁷² Pisis anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto, indictione VIII, nona kalendas martii, regnorum eius anno nono, reverendo et venerabili in Christo patri et domino, domino Filippo prefato, Dei et apostolice sedis gratia episcopo Vulterrano, et eius subcessoribus in perpetuum, plenissima auctoritas et potestas omnimoda per totum Romanum imperium et ubique locorum, auctoritate imperiali, creandi, faciendi, constituendi et ordinandi quoscumque iudices ordinarios et tabelliones et notarios publicos et auctenticos, et dandi et constituendi tutores et curatores et mundualdos in casibus opportunis, et legiptimandi spureos et bastardos et alia plurima facienda, que in eisdem imperialibus litteris evidentem apparent. Idcircho reverendus et venerabilis in Christo pater et dominus, dominus Stephanus, Dei et apostolice sedis gratia episcopus Vulterrano, eiusdem domini Filippi subcessor, eiusdem imperialis maiestatis princeps, comes ac devotus, ex auctoritate sibi episcopo, ut subcessori eiusdem domini Filippi episcopy Vulterrani, a dicto imperatore

⁷¹ Post munitas del. ada

⁷² Post tunc del. pds

concessa, volens gratiam huiusmodi concessionis refundere in fideles ac devotos suos et dicti imperii, actenta et considerata devotione, fide et legalitate ac scientia discreti iuvenis Migliorati olim Migliorati domini Guidonis de Melioratis de Prato, confidens et sperans indubie ipsum Miglioratum circha notariatus et iudicis ordinarii officia et negotia diligenter et fideliter et legaliter se habere; qui Miglioratus constitutus, flexis genibus⁷³ et capite discoperto, coram eodem domino episcopo principe et comite antedicto, ab eodem domino episcopo humiliter postulavit se, ex gratia speciali, creari et constitui iudicem ordinarium et notarium publicum et auctenticum cum auctoritate et gratiis iudicibus ordinariis et publicis et auctenticis notariis ab imperatoribus et a iure concessis, recepto prius per eundem dominum episcopum nomine suo ac sacri imperii fidelitatis et de officio tabellionatus et iudicatus fideliter et legaliter exercendo consueto et debito sacramento; qui Miglioratus predictus genuflexus, coram dicto domino episcopo constitutus, solepniter promisit eidem⁷⁴ domino Stephano episcopo Vulterrano et sacri imperii principi et comiti, pro dicto imperio et presertim nomine illustrissimi et serenissimi principis et domini, domini Sigismundi, Romanorum regis et semper augusti et suorum rite et canonice intransium subscessorum et pro se domino episcopo Vulterrano, comiti predicto et subscessoribus suis canonice intransibus, recipienti et stipulanti, ac etiam iuravit ad sancta Dei evangelia in manibus eiusdem domini episcopy litteris corporaliter manutactis, quod ex nunc et in antea fidelis erit sacro Romano imperio et eidem illustrissimo imperatori et principi et domino, domino Sigismundo, Romanorum regi semper augusto, suisque successoribus rite et canonice intransibus, nec non tam publica quam privata instrumenta ac contractus et ultimas voluntates et quecumque iudiciorum acta et omnia et singula, que sibi ex debito tabellionatus et notariatus et iudicis ordinarii officio facienda occurrerint et scribenda fideliter, iuste ac pure et legaliter scribet, leget et faciet, omni simulatione ac falsitate et dolo remotis, et scripturas illas, quas deberet in publicam formam redigere in membranis mundis et non in cartis abrasis neque suspectis, fideliter scribet, publicabit; nec non sententias et dicta testium et ultimas voluntates et cetera, que sibi sub secreto imposita fuerint donec publicata fuerint et aperta et approbata, sub secreto fideliter retinebit ac etiam omnia et singula, que ad officium tabellionatus et iudicis ordinarii pertinere noscuntur, rite et recte et fideliter et legaliter facit et exercebit; sic eum Deus adiuvet ad sancta Dei evangelia.

Ad laudem et gloriam omnipotentis Dei, Patris et Filii et Spiritus Sancti et gloriosissime matris domini nostri Ihesu Christi et semper virginis gloriose Marie et ecclesie Vulterrane, sub cuius vocabulo et reverentia ipsa cathedralis ecclesia noscitur istituta; Et ad laudem, reverentiam et exaltationem sacrosancte Romane⁷⁵ et universalis ecclesie et sacri Romani imperii, et eius imperatorum et presertim dicti domini et domini Sigismundi Romanorum regis et principis antedicti et eius canonice successorum, et ipsiusmet domini Stephani episcopy Vulterrani, eiusdem imperii principis et comitis, et eius successorum canonice intransium, ex plenitudine et auctoritate imperiali et sacri imperii sibi et successoribus suis per Romanorum imperatores concessa, qua fungitur in hac parte, et omni via, iure, modo et forma quibus magis et melius potuti, ex sui certa scientia et spontanea voluntate de specialis dono gratie et largitatis, deputavit, fecit, constituit et creavit prefatum Miglioratum filium olim Migliorati, coram eo flexis genibus constitutum, devote et humiliter postulantem et recipientem et acceptantem, in gramatica et scientia expertum idonee, notarium et tabellionem publicum et auctenticum et legiptimum et iudicem ordinarium per totum Romanum imperium, cum omnibus privilegiis, immunitatibus, gratis, prerogativis et honoribus et auctoritatibus quibuscumque a iure quibuscumque iudicibus ordinariis ac notariis publicis concessis et attributis, et dedit, tradidit et concessit eidem Migliorato Migliorati, notario et iudici ordinario prefato, sic constituto et ordinato, presenti, recipienti et acceptanti, auctoritate imperiali predicta, plenam, liberam et omnimodam licentiam et baliam, potestatem et auctoritatem et facultatem de cetero in perpetuum, per totum Romanum imperium et ubicumque locorum, faciendi et rogandi et conscribendi et publicandi quoscumque contractus et quecumque instrumenta et quecumque sudicia

⁷³ *In genibus, del i per u*

⁷⁴ *aggiunto in interlinea sul rigo, del dicto*

⁷⁵ *del. ac*

et acta iudiciaria et quecumque testamenta et codicillos et quascumque ultimas voluntates, et omnia et singula alia que ad officium iudicis ordinarii et officium tabellionatus et notariatus et iudicis et notarii publici et auctentici quomodolibet pertinere et expectare noscuntur; et decreta et auctoritates interponendi in quibuscumque contractibus requirentibus illa sive illas et dandi et constituendi ac etiam confirmandi tutores et curatores sive actores et defensores pupillis minoribus et adultis, furiosis et mentecaptis et prodigis, et perpetuo vel ad tempus, morbo laborantibus ceterisque tutela vel cura indigentibus, de iure vel ex forma municipalium legum, et mundualdos mulieribus dandi et decernendi: et cetera alia faciendi et exercendi publice et auctentice, que ad officium publici et auctentici notarii et tabellionis pertinere et expectare dignoscuntur. Et voluit et mandavit ac decrevit quod de cetero ad ipsum Miglioratum notarium et iudicem ordinarium, tamquam ad publicum, legitimum et auctenticum notarium et personam publicam et iudicem ordinarium ab omnibus et singulis hominibus revurratur, de cetero quod scripturis⁷⁶ et instrumentis publicis per ipsum Miglioratum notarium fiendis, conscribendis et conficiendis stetur firmiter et credatur et eisdem plenaria fides adhibeatur, tamquam instrumentis et scripturis notarii publici et auctentici sive alicuius contradictionis obstaculo vel molestia. De quibus omnibus et singulis et de dicto officio iudicatus, tabellionatus et notariatus publice exercendo per totum Romanum imperium, ipsum Miglioratum Migliorati notarium et iudicem ordinarium predictum, sic factum et constitum per pennam et calamarium et penniferum sibi in manibus traditum et per eiusdem domini episcopi, principis et comitis prelibati, aureum anulum quem sibi Migliorato inmisit in dicitio manus dextre presentialiter et corporaliter et solepniter et legitime investivit quod sibi notario et ceteris ubique proficiat ad salutem corporis et anime. Ad quorum omnium suprascriptorum memoriam in perpetuum ininvioabili robore duraturam, presens scriptum et bullam presentem et privilegium notariatus et iudicatus fieri et scribi et registrari, rogari et publicari mandavit et fecit eius domini principis et comitis prelibati, auctoritate, licentia, rogatione ac mandato et ipsum privilegium rogatum⁷⁷, scriptum et publicatum in hac membrana munda et omni suspicione carente et sic publicatum per me Bartholomeum ser Contis notarium publicum et iudicem ordinarium infrascriptum, eiusdem domini episcopy Vulterrani principis et comitis antedicti, consueto sigillo magno in eius solita bulla cere in cordulis pendente muniri voluit et mandavit⁷⁸, ut eisdem omnibus et huic privilegio adhibeatur ab omnibus et singulis de cetero plena fides.

Acta fuerunt omnia singula et suprascripta per dictum dominum Stephanum, episcopum et principem et comitem prelibatum, auctoritate regia imperiali in hac parte sibi concessa, et recepta et acceptata fuerunt, et facta fuit dicta promissio et prestitum et factum fuit dictum iuramentum per dictum Miglioratum Migliorati notarium et iudicem ordinarium predictum, in terra Prati in porta Sancti Iohannis, comitatus Florentie et diocesis Pistoriensis, sub annis Domini ab ipsius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo vigesimo nono, indictione VIII et die XXVII mensis⁷⁹ decembris, in sala magna superiori domus ipsius domini Stephani et eius solite habitationis in terra Prati, presentibus et intelligentibus ser Lapo domini Guidonis et ser Michaelis olim domini Michaelis ambobus porte Gualdimaris de Prato notariis, et Iacobo Michaelis Toringhi porte Tiezi de Prato, omnibus testibus ad predicta omnia et singula vocatis adhibitis et rogatis.

Ego Bartholomeus olim ser Contis de porta Capitipontis de Melioratis de Prato⁸⁰, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus, predictis omnibus et singulis intefui, eaque rogatus scripsi et publicavi, ideo me subscripsi et signum meum apposui consuetum.

⁷⁶ *del. publice*

⁷⁷ *post del. et*

⁷⁸ *vit inserto in interlinea*

⁷⁹ *post del. septembris*

⁸⁰ *post del. not*

Documento 2

1437, 17 marzo, Prato, chiesa di S.Donato

ASF, Not.Ant., 14138, c.132r. A fianco il regesto: «Intratura ad matriculam notariorum ser Mathei Andree». L'università dei notai pratesi approva l'ammissione di ser Matteo di Andrea degli Schieri.

Eisdem anno, indictione et die XVII mensis martii. Actum Prati in Porta Gualdimaris in ecclesia sancti Donati, presentibus infrascriptis testibus.

Convocata et congregata in sufficienti numero in dicta ecclesia universitate notariorum terre Prati de mandato infrascriptorum consulum dicte Artis notarie pro infrascriptis agendis, ubi et in qua congregatione interfuerunt infrascripti notarii dicte Artis, videlicet:

ser Amelius domini Lapi consul dicte artis et absente
ser Nicholao Stefani ser Tingi alio consule eius consotio
ser Andreas Iohannis Bertelli
ser Iohannes ser Iacobi Neri
ser Lopus domini Guidonis
ser Iacobus ser Angeli
ser Michaelis domini Michaelis
ser Dietaiuti Lapi
ser Otto Pauli Bertini
ser Francischus Ciuti
ser Blasius ser Urbani
ser Pierus Antonii
ser Antonius Dominici Celmi
ser Laçarus Angeli de Vergario⁸¹
ser Luchas Christofani
ser Nicholaus Leonardi de Sachagninis
ser Paulus Simonis et ego

⁸¹ *post del.* ser Bartholoeus ser Contis

Bartholomeus ser Contis
omnes matriculati notarii in matricula dicte Artis.

Ser Matteus olim Andree de Schieriis, porte Gualdimaris de Prato, constitutus personaliter coram dicto ser Amelio, consule dicte Artis, et absente ser Nicholao eius consotio suprascripto, et notariis, humiliter et reverenter petivit se ex gratia recipi, admicti et describi in matricula dicte Artis a predicto consule et notariis pro notario publico et auctentico matriculato in dicta Arte, et sibi de intratura gratiam fieri secundum quod ipsi consuli et notariis placuerit, docens et fidem faciens de suo privilegio notarii habito ab egregio legis doctore domino çenobio de Guaschonibus, rogato, scripto et publicato manu ser Nicholai Lodovici de Villanis de Prato, civis et notarii Florentini, paratus promictere et iurare et omnia facere que tenetur per formam dicti brevis. Qui consul proposuit in dicta universtitate dictis notariis, quod sibi consuli consulant quid de predictis ipsis videtur et placet. Ser Andreas Iohannis Bertelli, unus de numero dicte congregationis, surgens consuluit quod dictus ser Matteus Andree examinetur in dicta congregatione per unum ex notariis predictis in gramaticha, in contractibus et in scribendo, et in quantum repertus fuerit idoneus, quod recipiatur et admictatur et recipi et admicti et acceptari debeat in eorum matricula pro notario matriculato, cum privilegiis et honoribus et auctoritatibus, cum aliis notariis matriculatis in dicta matricula per formam quorumcumque statutorum terre Prati et brevis Artis notarie, et ser Dietaiuti Lapi etiam consuluit post ser Andream predictum, quod pro eius intratura solvat libras tres denariorum florenorum parvorum. Qui consul, auditis predictis, fecit ipsum examinare, de tribus de grammaticalibus, dando sibi latinum, deinde in contractibus et postea in scribendo et faciendo ipsum rogare contractus et demum scribere. Qui ser Matteus Andree singulis congrue et convenienter rendit et de singulis se idoneum exhibuit. Qui dominus consul, dimisso dicto ser Matteo extra ecclesiam, dictum ser Mattheum miserunt ad partitum ad fabas nigras et albas in dicta congregatione ad secretum scrupitinium, quodcuicumque videtur et placet quod ipse ser Matteus sit idoneus et sufficiens et quod recipi et admicti debeat in matricula dicte Artis secundum consilium dicti ser⁸² Andree et ser Dietaiuti, et sic receptus et admissus intelligatur esse et sit, det et dare debeat fabam nigram pro sic alias dare debeat fabam albam pro non. In summa et reformatione cuius partiti et consilii, collecto dicto partito et secreto scuptinio ad fabas nigras et albas secundum formam bevis et statuti, victum et obtemptum fuit per fabas quattuordecim ex predictis dantibus eorum faba nigras in pisside pro sic, non obstantibus quinque dantibus eorum fabas albas in pisside pro non., presentibus⁸³ Lucha Silvestri et domino Iohanne Gherardi ambobus de Prato, testibus ad predicta vocatis, habitis et rogatis. Qui dominus consul, factis predictis, invocaverunt in dicta congregatione dictum ser Mattheum et cum ipsis pro notario matriculato in dicta Arte sedere fecerunt, referentes sibi iuramentum⁸⁴ secundum formam brevis. Qui ser Matteus notarius, ad delationem dicti consulis iuravit ad sancta Dei evangelia scripturis corporaliter manutactis et solepniter promisit dicto consuli pro dicta Arte recipienti se de cetero Artem notarie fideliter exercere et consulibus dicte Artis pro tempore existentibus pro posse fideliter obedire et ordinamenta brevis dicte Artis fideliter observare et omnia et singula alia facere et exercere que tenebitur et debet et tenetur et debet per formam ordinamentorum dicti brevis.

⁸² *del.* Ser Amelii

⁸³ *del.* Qui dominus consul fact

⁸⁴ *um aggiunto in interlinea*